

Mercoledì 17 settembre 2014

P8_TA(2014)0018

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2012/010 RO/MECHEL – Romania

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/010 RO/Mechel, presentata dalla Romania) (COM(2014)0255 – C8-0088/2014 – 2014/2043 (BUD))

(2016/C 234/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0255 – C8-0088/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾ (All del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'All del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0008/2014),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'All del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- C. considerando che la Romania ha presentato la domanda EGF/2012/010 RO/Mechel per un contributo finanziario del FEG in seguito a 1 513 licenziamenti: 1 441 verificatisi durante e dopo il periodo di riferimento presso la società Mechel Campia Turzii e 72 presso Mechel Reparatii Targoviste, con 1 000 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG, nel corso del periodo di riferimento compreso tra il 20 giugno 2012 e il 20 ottobre 2012;

⁽¹⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 17 settembre 2014

- D. considerando che le autorità rumene sostengono che la decisione di licenziare i lavoratori della società Mechel Campia Turzii non era prevedibile; che la società ha adottato una serie di misure per ridurre i costi del personale, misure che tuttavia non hanno costituito un rimedio alle difficoltà finanziarie dell'impresa, che ha deciso di avviare i licenziamenti collettivi;
- E. considerando che il 72,8 % dei lavoratori beneficiari delle misure è rappresentato da uomini e il 27,2 % da donne; che l'87,9 % dei lavoratori ha dai 25 ai 54 anni e che l'11,2 % ha tra i 55 e i 64 anni;
- F. considerando che il 44,9 % dei lavoratori licenziati appartiene alla categoria di addetto a impianti e macchine e all'assemblaggio, il 27,1 % a quella di artigiani e operai specializzati, il 9,1 % è composto da tecnici e professionisti assimilati, mentre l'8,1 % rientra nella categoria di impiegati d'ufficio;
- G. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Romania ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in questione;
 2. rileva che le autorità rumene hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 21 dicembre 2012 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 7 maggio 2014; si rammarica che il periodo di valutazione si sia protratto per ben diciassette mesi e che, in ragione del tasso di inflazione nel periodo 2012-2014, si sia registrato un deterioramento del potere d'acquisto; invita la Commissione a proporre misure che affrontino la questione in analoghe situazioni future;
 3. sottolinea che negli ultimi diciassette mesi le condizioni del mercato del lavoro sono leggermente cambiate e ritiene che occorra prevedere un'ulteriore analisi sulla base della situazione economica e finanziaria nel 2014;
 4. ritiene che i licenziamenti verificatisi presso la società SC Mechel Campia Turzii SA e presso un produttore a valle (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) siano legati alle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, e fa riferimento al fatto che il settore manifatturiero dei prodotti in acciaio finiti e semilavorati, in cui operavano le società Mechel Campia Turzii e Mechel Reparatii Targoviste, ha subito una grave perturbazione economica in seguito al rapido calo della quota di mercato dell'Unione nel settore dei prodotti in acciaio e all'aumento della quota di mercato di paesi come la Cina; sottolinea che questo caso dimostra la necessità di elaborare una strategia dell'Unione per il settore dei prodotti in acciaio affinché resti competitivo;
 5. osserva che i 1 513 licenziamenti in questione hanno esplicito effetti di grande portata sul mercato del lavoro locale, dal momento che, con 1 837 addetti (nel giugno del 2012), vale a dire circa un terzo del numero complessivo dei dipendenti della zona, la società Mechel Campia Turzii ne costituiva il maggiore datore di lavoro; deplora che il numero di disoccupati nella zona di Câmpia Turzii sia più che raddoppiato in seguito ai licenziamenti osserva inoltre che mercato del lavoro locale è decisamente limitato, in quanto il tasso di disoccupazione nella zona di Câmpia Turzii si assesta generalmente intorno al 5 % e il tasso delle offerte di lavoro è molto ridotto (sotto lo 0,5 %) ⁽¹⁾;
 6. osserva che finora gli operatori del settore siderurgico hanno presentato cinque domande di intervento del FEG, di cui quattro erano intese a fornire sostegno ai lavoratori licenziati a motivo delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione ⁽²⁾ e una mirava a offrire sostegno ai lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale ⁽³⁾;
 7. prende atto dell'importo di 15 000 EUR da assegnare ai 250 lavoratori selezionati in quanto assistenza per l'avvio di attività indipendenti; si rammarica che soltanto un quarto dei lavoratori interessati potrà prendere parte alla suddetta azione;

⁽¹⁾ Il tasso delle offerte di lavoro rileva la percentuale di posti vacanti rispetto al numero totale dei posti occupati e di quelli non occupati. Nel terzo trimestre del 2012 il tasso stimato delle offerte di lavoro nell'UE-28, relativo alle sezioni da B ad S della NACE Rev.2 (industria, costruzioni, servizi), era pari all'1,4 %.

⁽²⁾ EGF/2009/022/BG/Kremikovtsi AD (domanda respinta dalla Commissione), EGF/2013/002 BE/Carsid (domanda presentata alla Commissione in data 2 aprile 2013), EGF/2013/007 BE Dufenco-NLMK (domanda presentata alla Commissione in data 27 settembre 2013).

⁽³⁾ EGF/2010/007 AT/Steiermark and Niederösterreich. Decisione 2011/652/UE, del 27 settembre 2011, (GU L 263 del 7.10.2011, pag. 9).

Mercoledì 17 settembre 2014

8. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità rumene hanno deciso di iniziare l'erogazione dei servizi personalizzati ai lavoratori interessati il 1^o marzo 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
9. attende con grande interesse la creazione e lo sviluppo della «società cooperativa», alla quale aderiranno i lavoratori licenziati, nonché i relativi risultati;
10. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare prevede misure per il reinserimento nel mercato del lavoro di 1 000 lavoratori licenziati, tra cui orientamento e consulenza professionali, corsi di formazione professionale e tirocini, assistenza per l'avvio di attività indipendenti, locazione dello spazio produttivo e pagamento del canone per tutta la durata del progetto, indennità di viaggio, per sostenere il colloquio, di partecipazione, di spostamento e di tirocinio, come pure tutoraggio in seguito all'inserimento lavorativo;
11. invita le autorità rumene a provvedere a che la selezione dei 250 membri della società cooperativa rispetti pienamente i principi di non-discriminazione e pari opportunità; chiede inoltre una consultazione e un coinvolgimento continui delle parti sociali;
12. si compiace del fatto che l'Agenzia nazionale per l'impiego della Romania (ANOFM), l'Agenzia per l'impiego della provincia di Cluj (AJOFM Cluj) e altre autorità locali e regionali, organizzazioni sindacali e imprese saranno collegate all'impresa cooperativa da istituire a sostegno dei lavoratori ammessi all'assistenza, quale parte del provvedimento «Assistenza per l'avvio di attività indipendenti», e del fatto che verrà applicata una politica di non discriminazione e di parità tra donne e uomini nelle varie fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al fondo stesso;
13. prende atto dei costi elevati di registrazione dei lavoratori rispetto a una precedente domanda presentata dalla Romania; prende inoltre atto dei costi totali stimati, pari a 70 000 EUR, destinati alle azioni di informazione e pubblicità, che dovrebbero sensibilizzare maggiormente circa il contributo del FEG nonché garantire maggiore visibilità al ruolo dell'Unione in tale contesto;
14. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
15. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità rumene hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti vigenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
16. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare al Parlamento e al Consiglio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda di intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; sottolinea che ulteriori miglioramenti procedurali sono stati introdotti nel nuovo regolamento FEG⁽¹⁾ e che sarà conseguito un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;
17. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

Mercoledì 17 settembre 2014

18. accoglie con favore l'adozione del nuovo regolamento FEG che riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/010 RO/Mechel, presentata della Romania)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/696/UE.)
